

Sentenza n. 01- 2017

del 30-05-2017

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sezione distaccata Lombardia

nelle persone di

Avv. Cinzia Maria Faravelli Presidente

Avv. Luisella Savoldi Commissario

Avv. Anna Pastore Commissario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio promosso con reclamo da:

Atlantide Pallavolo Brescia, in persona del Presidente Zambonardi

Giuseppe, in proprio e nell'interesse dei tesserati Emanuele Sorlini e

Enrico Statuto,

in contraddittorio con

Imecon Crema-Treviglio

Salumificio Predaroli e Bonandi

Adro-PalazzoloGeopietra Villanuova

Team Volley Bollate

non intervenuti

avente ad oggetto la decisione del Giudice Sportivo Territoriale

presso CR Lombardia di cui al Comunicato ufficiale n. 74 del

15/05/2017, che applicava la sanzione della perdita con il peggior

punteggio di 25-0, 25-0, 25-0 nelle gare CMB 483 del 25/03/2017, CMB 494 del 08/04/2017, CMB 501 del 22/04/2017, CMB 509 del 29/04/2017 e CMB 539 del 13/05/2017, la multa di € 150,00 alla società Atlandide Volley nonché la squalifica di tre gare effettive da scontarsi nella stagione 2017 e 2018 all'atleta Enrico Statuto e all'atleta Emanuele Sorlini per aver disputato gare nel campionato di serie C pur avendo giocato dieci incontri di campionato di serie A2 maschile, in violazione alle norme contenute nella Guida Pratica 2016/2017 che consentono agli atleti nati negli anni 1995 e successivi di essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di serie regionale o provinciale.

- letti gli atti e esaminati i documenti;<sup>[L]
[SEP]</sup>
- udito all'udienza di discussione per il sodalizio reclamate l'avv. Carlo Ghirardi

FATTO E DIRITTO

Con reclamo ex art. 27.2 del Reg. Giurisdizionale la società Atlantide Pallavolo Brescia impugnava il provvedimento reso dal GUR di Milano in data 15/05/2017, come da Comunicato Ufficiale n. 74, chiedendo, in principalità, la dichiarazione della nullità o comunque l'annullamento della decisione impugnata in ogni capo della stessa perché assunta in violazione delle norme dell'ordinamento. Chiedeva, pertanto, il ripristino dei risultati conseguiti sul campo di tutte le gare sanzionate, già in precedenza omologati.

In subordine chiedeva, in parziale riforma della decisione impugnata, il ripristino dei risultati conseguiti sul campo ad esclusione della gara 539 del 13/05/2017 nonché la riduzione della sanzione della multa irrogata alla società e della squalifica comminata agli atleti, poiché eccessiva e sproporzionata.

In ulteriore subordine, insisteva per ripristino dei risultati conseguiti sul campo delle gare 483 e 494 non avendo i giocatori, nell'occasione, superato il numero di 10 gare disputate nel campionato maggiore. Ne chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione della multa irrogata alla società e della squalifica comminata agli atleti Sorlini e Statuto disponendo altresì che la squalifica venisse scontata nei campionati Regionali o Provinciali.

La ricorrente, con una impugnazione in solo diritto, implicitamente riconosce di aver commesso l'errore sanzionato con il provvedimento impugnato.

Osserva ed eccepisce infatti l'avvenuta omologa delle gare n. con i comunicati Ufficiali n. 45 del 29/03/2017, n. 57 del 19/04/2017, n. 67 del 2/05/2017 e 73 del 10/05/2017, a suo dire, non più revocabili.

Sul punto il reclamo è parzialmente fondato.

Il GUR di Milano nell'assumere il provvedimento impugnato in questa sede ha senz'altro perseguito l'obiettivo di una decisione di giustizia sostanziale, riportando ad equità le sorti del campionato.

I giocatori Statuto e Sorlini hanno disputato rispettivamente n. 12 e n. 13 incontri nel campionato maggiore e, per tale ragione, non avrebbero più potuto essere impiegati nel campionato regionale con conseguente applicazione della sanzione della perdita della partita

con il peggior punteggio in caso di violazione della norma prevista dalla Guida Pratica.

Tuttavia, come già questa Commissione ha avuto modo di puntualizzare, l'omologa della gara costituisce quel limite oltre il quale il risultato non può più essere messo in discussione (salvi gli errori materiali) o il caso espressamente regolamentato di revoca dell'omologa del tesseramento o di sanzione della perdita della gara. Le gare in contestazione sono state regolarmente omologate dal GUR con i comunicati ufficiali n. 45 del 29/03/2017, n. 57 del 19/04/2017, n. 67 del 2/05/2017 e n. 73 del 10/05/2017

L'omologa della gara è, infatti, la sede appropriata per la verifica della regolarità del tesseramento dei partecipanti e del regolare svolgimento della gara.

Intervenuta quest'ultima, si forma giudicato sul regolare svolgimento della gara, che può essere messo in discussione, a mente dell'art. 42 punto 2, soltanto in caso di pronuncia di revoca dell'omologazione del tesseramento secondo quanto previsto dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento ovvero l'irrogazione della sanzione disciplinare della perdita della gara, della penalizzazione o della retrocessione (...).

Ciò non è avvenuto e non è quindi possibile un nuovo esame di merito in relazione alle gare nn. 483, 494, 501 e 509.

Per le stesse ragioni è invece ammesso l'esame nel merito della sanzione inflitta dal GUR con il provvedimento oggi impugnato.

Il Giudice Sportivo ha applicato le sanzioni della multa e della squalifica ai giocatori in seguito all'omologazione della gara n. 539 sanzionandola disciplinarmente con la perdita della gara.

Con il comunicato n. 74 infatti il GUR ha sanzionato la società ed i giocatori in ragione della violazione delle norme contenute nella Guida Pratica 2016/2017, che consentono agli atleti nati negli anni 1995 e successivi di essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 e contemporaneamente disputare gare di serie regionale o provinciale fino al raggiungimento delle 10 presenze nel campionato maggiore.

L'evidenziata presenza nel campionato regionale dopo aver già totalizzato dieci presenze nel campionato di serie A2 deve essere sanzionata.

Non può certo ritenersi in buona fede la società reclamante che ben a conoscenza del contenuto della Guida Pratica e della regola violata, per aver chiesto una deroga in tal senso al Comitato Regionale nella stagione sportiva 2015/2016, ha deciso di far giocare i propri atleti ugualmente e ripetutamente dopo aver disputato già 10 gare nel campionato maggiore.

Il Procuratore Federale, al quale la presente sentenza è comunicata, valuterà, per quanto di sua competenza, se avviare un procedimento disciplinare nei confronti al rappresentante della società in relazione ai fatti lamentati in questo giudizio.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello in parziale accoglimento del reclamo, annulla il provvedimento impugnato (CU 74 del 13-05-2017) nella

parte in cui dispone la perdita con il punteggio più sfavorevole 0-3 delle gare:

CMB 483 DEL 25/3/2017

CMB 494 DEL 8/4/2017

CMB 501 DEL 22/04/2017

CMB 509 DEL 29/4/2017

per le ragioni dedotte nella parte motiva, confermando i risultati conseguiti sul campo sui quali già intervenuta l'omologa del GU.

Conferma per il resto il provvedimento impugnato precisando che le squalifiche comminate agli atleti Statuto Enrico e Sorlini Emanuele si intendono da ogni attività federale da scontarsi a partire dall'inizio del campionato a cui parteciperà la società per cui gli atleti saranno tesserati nella stagione 2017/2018.

Si incamera integralmente la tassa versata.

Manda alla segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 31-05-2017

Il Presidente

Avvocato Cinzia Faravelli

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi